

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA N.1  
N. 652/AV1 DEL 26/06/2017**

**Oggetto: [DETERMINA A CONTRARRE, MEDIANTE PROCEDURA DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI RILEVANZA EUROPEA, SUL MEPA, PER FORNITURA DI AGHI/CANNULE PER RADIOFREQUENZA (TERAPIA DEL DOLORE) .]**

IL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA N.1

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione dei Responsabili del Bilancio e del Controllo di Gestione circa la copertura economico/finanziaria del presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

**- D E T E R M I N A -**

1. di approvare la procedura di affidamento sotto soglia comunitaria per la fornitura di Aghi/Cannule per radiofrequenza (terapia del dolore) per la durata di mesi 12 per l'importo complessivo di € 28.500,00 (IVA esclusa), eventualmente rinnovabile di ulteriori 12 mesi, per le necessità dell'Area Vasta 1, costituito dalla seguente documentazione, allegata alla presente determina di cui è parte integrante:
  - a. capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
  - b. schema di contratto;
  - c. DUVRI preliminare;
  - d. Documento Informativo per le ditte appaltatrici.
2. di autorizzare l'Area Vasta 1 all'espletamento di procedura di affidamento sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art.36 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni, per l'aggiudicazione della fornitura in oggetto, secondo le modalità stabilite nel capitolato speciale e nello schema di contratto, allegati alla presente determina di cui sono parte integrante;
3. di stabilire che, per la scelta del contraente, l'AV1 procederà a procedura negoziata previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato;
4. di nominare responsabile del procedimento (R.U.P.) il dott. Claudio Montalbini, in qualità di Dirigente dell'U.O. Acquisti e Logistica dell'AV1 e di attribuire al medesimo la competenza ad adottare tutti gli atti necessari all'espletamento della procedura di gara, propedeutici alla determina di aggiudicazione definitiva;
5. di imputare il costo complessivo presunto dell'appalto di Euro € 34.770,00 (IVA compresa) sul conto 0501130101 "Acquisti di dispositivi medici" del bilancio economico preventivo dell'ASUR -

- sezionale Area Vasta n. 1, per l'esercizio di relativa pertinenza e che lo stesso risulta compatibile con il budget assegnato all'Area Vasta 1 come da determina ASURDG n. 314 del 25/5/2017;
6. di dare atto che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'albo pretorio informatico dell'Area Vasta n. 1, ai sensi dell'art. 1, comma 6 L.R. n. 36/2013;
  7. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell'art. 17 della L.R. n. 26/1996 e s.m.i.;
  8. di dare atto, ai fini della repertoriazione della presente determina nel sistema "Attiveb Salute", che la stessa rientra nella categoria "Altre tipologie".

IL DIRETTORE DI AREA VASTA N.1  
Dr. Giovanni Fiorenzuolo

La presente determina consta di n. 70 pagine, di cui n. 64 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -**

**AREA VASTA N. 1  
U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA**

*Normativa di riferimento*

- Legge 30 dicembre 1991, n. 412, concernente "Interventi urgenti in materia di finanza pubblica"
- L.R. 17 luglio 1996, n. 26, concernente "Riordino del servizio sanitario regionale"
- L.R. 20 giugno 2003, n. 13 e s.m.i., concernente "Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale"
- Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004, relativa al "coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi"
- Deliberazione G.R. Marche n. 1704 del 28/12/2005, concernente "Art. 3, comma 2, della Legge regionale 13/2003. Direttiva concernente le modalità di esercizio delle funzioni dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR)"
- Deliberazione della G.R. Marche n. 902 in data 03/07/2008, concernente "Verifica della regolarità dei provvedimenti di aggiudicazione definitiva per la realizzazione di lavori, nonché per l'acquisizione di servizi e forniture, da parte dell'ASUR, delle aziende ospedaliere, dell'INRCA, delle strutture della Giunta regionale e delle società SVIM e IRMA".
- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., concernente «Nuovo Codice Appalti», in attuazione delle direttive 2004/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE»
- Linee Guida ANAC attuative del d.lgs.50/2016 "Nuovo Codice Appalti".

Motivazione:

Mediante procedura sul MEPA (mercato elettronico della Pubblica Amministrazione), a seguito di richiesta di offerta (RdO n.742369 del 06.02.2015), è stata aggiudicata la gara per la fornitura di "Aghi/Cannula per radiofrequenza (terapia del dolore)" per soddisfare le necessità dell' AV1.

Premesso ciò, considerata la scadenza dell'attuale contratto e ritenuto che permangono le ragioni per continuare nell'approvvigionamento dei dispositivi in oggetto, si ritiene di attivare nuova procedura negoziata ai sensi dell'art.36 D.Lgs 18/04/2016 n.50 e del Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria per le esigenze dell' AV1, approvato con determina ASURDG n.4 del 16/01/2017.

Si è proceduto, quindi, a predisporre il Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale, lo schema di contratto, nonché ai sensi della legge 3 agosto 2007 n.123 e dell'art.26 del D.Lgs.81/2008, si è proceduto attraverso il Servizio di Prevenzione e Protezione, alla redazione di un "Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza" (D.U.V.R.I.) e del "Documento informativo per le ditte appaltatrici e prestatori d'opera", che verrà inviato alle ditte partecipanti ai fini della formulazione dell'offerta e che costituirà specifica tecnica ai sensi dell'art.68 del D.Lgs.50/2016.

Ai sensi dell'art.51, comma 1 del D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016, l'opzione per il lotto unico è stata motivata dal fatto che trattasi di un unico dispositivo elettromedicale.

Per l'espletamento della procedura di acquisto in oggetto, il responsabile del procedimento è il dott. Claudio Montalbini, in qualità di Dirigente dell' U.O. Acquisti e Logistica dell'AV n.1 e responsabile dell'Istruttoria la Dott.ssa Nadia Rengucci - Collaboratore amministrativo professionale Esperto (Cat. DS) in servizio presso la stessa U.O. sopra indicata.

Ai fini della elaborazione del capitolato speciale, è stato rilevato il fabbisogno relativo alle esigenze funzionali dei presidi interessati all'appalto, in rapporto al quale è stato determinato l'importo complessivo a base di gara, pari a Euro 28.500,00 + IVA, di cui oneri per la sicurezza pari a € 0,00.

Per quanto riguarda il rispetto nella normativa vigente relativa all'utilizzo delle convenzioni quadro definite dalla CONSIP S.p.A., del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) e della stazione unica appaltante della Regione Marche (SUAM), si fa presente quanto segue:

- non risultano stipulate convenzioni attive né iniziative in corso da parte della CONSIP stessa;
- la SUAM non ha attivato né risulta abbia in programma una procedura di gara inerente la fornitura in oggetto, pertanto questa AV1 ritiene di potersi attivare autonomamente;
- nello schema di contratto è comunque previsto il recesso in caso di aggiudicazione della gara a livello ASUR o da parte della SUAM.

Considerato che l'importo complessivo della fornitura da appaltare è inferiore alla soglia comunitaria di € 209.000,00+iva, va tenuto presente che, ai sensi dell'art.36 del d.lgs. n.50/2016 e delle successive Linee Guida ANAC (attuative del nuovo codice degli appalti), le stazioni appaltanti, per lo svolgimento delle procedure sotto soglia, possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica: il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.a. (ai sensi dell'art.328 del D.P.R. n.207/2010), mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni (MEPA). Per quanto non previsto nella normativa citata, si rinvia alle norme statali e regionali vigenti in materia di contratti pubblici di forniture di beni e servizi.

Considerato che attualmente non è disponibile un sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle procedure di acquisto sotto soglia comunitaria, si farà ricorso al MEPA riducendo considerevolmente sia i tempi della procedura sia i costi della stessa, evitando gli oneri connessi alle spese di pubblicità.

Al fine di assicurare il regolare svolgimento delle attività istituzionali, per le motivazioni sopra indicate, è necessario procedere all'acquisizione dei beni in oggetto con le seguenti finalità e modalità:

**SCOPO DEL CONTRATTO:**

Approvvigionamento di Aghi/Cannule per radiofrequenza (terapia del dolore) per le necessità delle strutture sanitarie dell'AV1.

**OGGETTO E AMMONTARE DEL CONTRATTO:**

Fornitura di Aghi/Cannule per radiofrequenza (terapia del dolore) per le necessità delle strutture sanitarie dell'AV1, per la durata di mesi 12 (dodici), eventualmente rinnovabile di ulteriori mesi 12, per l'importo sotto indicato, esclusa IVA:

Importo complessivo a base di gara:	Euro	28.500,00
(di cui oneri per la sicurezza):	Euro	0,00
Prestazioni opzionali:	Euro	0,00

**FORMA DI CONTRATTAZIONE:**

procedura di affidamento ai sensi dell'art.36 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

**MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE:**

per singolo lotto intero, all'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ai criteri stabiliti nel capitolato speciale, ai sensi dell'art. 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:**

dott. Claudio Montalbini, Dirigente Amministrativo U.O. Acquisti e Logistica Area Vasta n. 1.

**TEMPI DEL PROCEDIMENTO:**

giorni 180

**TEMPI DI ESECUZIONE:**

la fornitura sarà effettuata con somministrazione periodica per la durata contrattuale stabilita, da effettuarsi entro i termini indicati nel capitolato speciale e/o nello schema di contratto

**PENALI PER EVENTUALI RITARDI:**

penali e acquisto in danno, secondo quanto previsto nello schema di contratto.

**CAUZIONE:**

- definitiva: 10% dell'importo del contratto (art.103 D.Lgs.50/2016).

**TEMPI DI EROGAZIONE SOMME DOVUTE:**

entro 60 giorni data ricevimento fattura, ai sensi del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

**VALUTAZIONE ECONOMICA DEL COSTO DELL'APPALTO**

Il costo presunto relativo alla fornitura è determinato in Euro 28.500,00+ Iva, pari ad € 34.770,00(IVA compresa), da imputare sul Bilancio preventivo economico dell'ASUR - Area Vasta n. 1 di competenza, per l'esercizio di relativa pertinenza.

Per quantificare l'importo a base di gara , i prezzi unitari sono stati determinati, in base ai prezzi del contratto in corso.

Pertanto si propone l'adozione di determina secondo il testo di seguito riportato:

1. di approvare la procedura di affidamento sotto soglia comunitaria per la fornitura di Aghi/Cannule per radiofrequenza (terapia del dolore) per la durata di mesi 12 per un importo complessivo presunto di € 28.500,00, eventualmente rinnovabile di ulteriori 12 mesi, per le necessità dell'Area Vasta 1, costituito dalla seguente documentazione, allegata alla presente determina di cui è parte integrante:

- a) capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
- b) schema di contratto;
- c) DUVRI preliminare
- d) Documento Informativo per le ditte appaltatrici;

2. di autorizzare l'Area Vasta 1, all'espletamento di procedura di affidamento sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 36 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per l'aggiudicazione della fornitura in oggetto, secondo le modalità stabilite nel capitolato speciale e nello schema di contratto, allegati alla presente determina di cui sono parte integrante;

3. di stabilire che, per la scelta del contraente, l'AV1 procederà a procedura negoziata previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato;

4. di nominare responsabile del procedimento (R.U.P.) il dott. Claudio Montalbini, in qualità di dirigente dell'U.O. Acquisti e Logistica dell'AV1 e di attribuire al medesimo la competenza ad adottare tutti gli atti necessari all'espletamento della procedura di gara, propedeutici alla determinazione definitiva;

5. di imputare il costo complessivo presunto dell'appalto di Euro € 34.770,00 (IVA compresa), sul conto 0501130101 "Acquisti di dispositivi medici" del bilancio economico preventivo dell'ASUR - sezionale Area Vasta n. 1, assegnato per l'anno 2017 con determina ASURDG n.314 del 25/5/2017;

6. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della legge 412/91 e dell'art.28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

7. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell'art. 17 della L.R. n. 26/1996 e s.m.i.;

8. di dare atto, ai fini della repertoriazione della presente determina nel sistema "Attweb Salute", che la stessa rientra nella categoria "Altre tipologie".

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA  
Dott.ssa Nadia Rengucci

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Dott. Claudio Montalbini

Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del presente provvedimento e ne propone l'adozione al Direttore di Area Vasta.

- DCASURMODG

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO  
U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA  
Dott. Claudio Montalbini

Per il parere infrascritto:

Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si attesta che gli oneri derivanti dall'adozione del presente atto sono compatibili con il budget per l'anno 2017 assegnato con determina ASURDG n.314 del 25/5/2017.

Il Dirigente U.O. Controllo di Gestione AV1  
Dott.ssa Anna Olivetti

Il Dirigente U.O. Contabilità e Bilancio  
Dott.ssa Laura Cardinali

**- ALLEGATI -**

- Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale
  - Schema di contratto
  - DUVRI preliminare (\*)
  - Documento Informativo per le ditte appaltatrici(\*)
- I documenti contrassegnati con (\*) sono depositati agli atti d'ufficio.

APPALTO FORNITURA DI AGHI PER RADIOFREQUENZA (TERAPIA DEL DOLORE), PER LE NECESSITA' DELL'AREA VASTA N. 1.

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

*Sommario*

ART. 1.	DESCRIZIONE DELLA FORNITURA .....	7
ART. 2.	CONSEGNA E INSTALLAZIONE DELL'ATTREZZATURA.....	7
ART. 3.	UTILIZZO ATTREZZATURA FORNITA IN COMODATO GRATUITO .....	8
ART. 4.	DURATA DEL CONTRATTO .....	8
ART. 5.	CONSEGNE E CONFEZIONAMENTO DEI BENI DI CONSUMO .....	8
ART. 6.	OFFERTA ECONOMICA .....	9
ART. 7.	DOCUMENTAZIONE TECNICA RICHIESTA.....	9
ART. 8.	CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E DI VALUTAZIONE.....	9
ART. 9.	VALUTAZIONE DELL'OFFERTA .....	10
ART. 10.	VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE.....	12
ART. 11.	NORMA DI RINVIO .....	12

ART. 1. DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

1. Il Fornitore dovrà eseguire la fornitura di beni di consumo, rispondenti alle caratteristiche tecniche descritte di seguito, per un importo complessivo a base di gara di Euro 28.500,00 + IVA:

<i>Pos.</i>	<i>Descrizione beni di consumo</i>	<i>UM</i>	<i>Q.tà presunta da fornire</i>
1.	Dispositivo elettromedicale indicato per il trattamento del dolore neuropatico utilizzando radiofrequenza per la denervazione delle faccette articolari e dei sistemi nervosi periferici. Il dispositivo deve essere monouso costituito da cannule sterili, elettrodo termocoppia sterile, piastra di dispersione sterile. Le cannule devono essere disponibili in diverse lunghezze di diametro, devono essere dotate di mandrino, rivestite da materiale isolante e biocompatibile dotate di raccordo per iniettare soluzione fisiologica od anestetico locale.	Nr.	50

2. Tutti i prodotti forniti, allorché classificati come dispositivi medici, dovranno essere contrassegnati con la marcatura **CE** per il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza dei dispositivi medici (d.lgs. 24.2.1997, n. 46 e succ. modif.) nonché - ove obbligatorio - avere il numero identificativo di iscrizione nel Repertorio, di cui all'art. 3 del D.M. Salute 20 febbraio 2007, come modificato con D.M. 21 dicembre 2009.

3. I quantitativi di beni di consumo indicati non sono impegnativi per l'Azienda Sanitaria Unica Regionale - Area Vasta n. 1 (di seguito «ASUR/AV1»), in quanto sono soggetti alle necessità effettive riferite all'oggetto dell'appalto e possono variare anche in diminuzione, senza che il Fornitore possa ottenere alcun risarcimento quale indennizzo.

4. E' comunque facoltà dell'ASUR/AV1 provvedere ad acquisti liberi sul mercato per fronteggiare particolari esigenze di prodotti che, per dimensioni e/o caratteristiche tecniche, non siano compresi nella fornitura aggiudicata al Fornitore.

ART. 2. CONSEGNA E INSTALLAZIONE DELL'ATTREZZATURA

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri connessi alla consegna, installazione e messa in funzione dell'attrezzatura in comodato d'uso gratuito, compreso imballo, trasporto e facchinaggio fino al locale di destinazione.

2. L'installazione dovrà essere effettuata per ogni seduta nei locali di destinazione, sotto la respon-

sabilità e a spese del Fornitore.

### ART. 3. UTILIZZO ATTREZZATURA FORNITA IN COMODATO GRATUITO

1. Limitatamente al momento delle sedute l'ASUR è tenuta a utilizzare l'attrezzatura fornita in comodato nel rispetto delle istruzioni impartite dal personale tecnico del Fornitore oppure contenute nel manuale tecnico fornito a corredo dell'attrezzatura.

2. Al termine della seduta operatoria, l'attrezzatura sarà resa al fornitore nello stato in cui si trova.

3. L'ASUR è esente da qualsiasi responsabilità relativa all'usura o al danneggiamento dello strumentario conseguenti al normale uso cui è destinato lo strumentario stesso.

4. Ai fini di quanto previsto all'art. 1806 del cod. civ. in materia di perimento dei beni concessi in comodato gratuito, anche se per cause non imputabili all'ASUR/AV1, il valore dell'attrezzatura è stimato come segue, IVA esclusa:

Pos.	Descrizione attrezzatura	Q.tà	Valore unit. Euro	Valore tot. Euro
1	Generatore di lesione avente un controllo della temperatura in uscita; potenza uguale o inferiore a 50 Watt con possibilità di utilizzare più termocoppie contemporaneamente che lavorano in modo indipendente, con possibilità di visualizzare i vari parametri di ognuna, come l'impedenza, la stimolazione e la temperatura d'esercizio, l'emissione della radiofrequenza e la potenza in Watt. L'attrezzatura è da fornire al momento della seduta terapeutica.	1		

5. Ai sensi dell'art. 1808 del cod. civ., le spese per la manutenzione dell'attrezzatura sono a carico del Fornitore.

### ART. 4. DURATA DEL CONTRATTO

1. Il contratto di fornitura avrà la durata di mesi 12, a decorrere dalla data di invio telematico del contratto stipulato (MEPA).

2. Al termine della durata dell'appalto, l'ASUR potrà richiedere una proroga tecnica per il periodo necessario alla stipula di un nuovo contratto e, comunque, per un periodo non superiore a giorni 90 dalla scadenza naturale del contratto.

3. In caso di esercizio della facoltà di proroga, il Fornitore è obbligato ad eseguire l'appalto alle stesse condizioni contrattuali.

### ART. 5. CONSEGNE E CONFEZIONAMENTO DEI BENI DI CONSUMO

1. Le consegne dei beni di consumo devono essere effettuate nella quantità e luoghi di volta in volta indicati per iscritto, anche via fax, o telefonicamente con successiva conferma scritta, dall'Ufficio Economato, nel termine indicato nell'ordine che rappresenta il giorno dedicato alla seduta terapeutica ed ha pertanto carattere di urgenza. I prodotti forniti dovranno corrispondere alle caratteristiche qualitative stabilite.

2. Al momento della consegna, la merce deve essere accompagnata da regolare documento di trasporto (D.D.T.), sul quale deve essere obbligatoriamente indicato:

- a) luogo di consegna della merce;
- b) numero e data dell'ordine, quando trasmesso per iscritto.

3. Tutte le copie del D.D.T. dovranno essere firmate per ricevuta da un incaricato dell'AV che riceve la fornitura, fermo restando che tale firma non impegna l'ASUR quando non è possibile controllare le merci al momento della consegna.

4. I prodotti dovranno essere forniti in imballi riportanti all'esterno, in modo chiaro e facilmente leggibile le seguenti indicazioni:

- a) la marca;
- b) il tipo di prodotto ed il formato;
- c) il numero ed il codice di produzione;
- d) la scadenza, quando prevista, riportata sulle confezioni e non su etichette sovrapposte.

#### ART. 6. OFFERTA ECONOMICA

1. L'offerta economica dovrà essere formulata indicando, quanto segue:
  - a) il prezzo unitario, in cifre e lettere, dei prodotti richiesti nel presente capitolato;
  - b) il prezzo complessivo dell'offerta, in cifre e lettere, risultante dalla somma dei prodotti ottenuti moltiplicando i prezzi unitari offerti per la quantità da fornire richiesta nel capitolato speciale.
2. L'offerente dovrà formulare la propria offerta, indicando i prezzi con un numero massimo di 4 cifre decimali; in caso di utilizzo di cifre decimali in numero superiore, per il raffronto delle offerte si procederà al troncamento del prezzo alla cifra decimale stabilita.
3. Nell'offerta economica il Fornitore dovrà inoltre indicare:
  - a) la parte dell'appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi, ai sensi dell'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016.

#### ART. 7. DOCUMENTAZIONE TECNICA RICHIESTA

1. L'offerente dovrà allegare all'offerta la seguente documentazione tecnica specifica:
  - a) relazione descrittiva delle caratteristiche tecniche e funzionali dei prodotti offerti, tenuto conto di quanto richiesto all'art. 1 e all'art. 3 e dei criteri di valutazione indicati all'articolo 5, corredata di:
    - a. depliant illustrativi, **con allegata la traduzione in lingua italiana** qualora siano redatti in lingua straniera;
    - b. certificazione attestante che i prodotti forniti sono provvisti della marcatura CE per il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza dei dispositivi medici (d.lgs. n. 46/1997 e successive modificazioni e integrazioni);
2. La documentazione tecnica dovrà essere:
  - a) **sottoscritta** dal legale rappresentante o da persona legalmente abilitata a rappresentare l'offerente;
  - b) possibilmente stampata **fronte e retro**, per ridurre il volume di documenti da archiviare;
  - c) **rubricata, articolata e rilegata** secondo gli stessi punti della richiesta, che fanno riferimento ai criteri di valutazione stabiliti, per un corretto esame della stessa;
  - d) accompagnata da un elenco numerato, comprendente analiticamente ogni documento presentato, riportando il titolo o un dato univoco di riconoscimento di ogni documento, utilizzando eventualmente anche una numerazione progressiva;

#### ART. 8. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E DI VALUTAZIONE

1. La fornitura sarà aggiudicata:
  - a) a lotto unico, pertanto saranno escluse le offerte che non siano formulate per tutti i prodotti richiesti;
  - b) con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 94 e 95 del Codice.
2. L'offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata, in base ai seguenti criteri di valutazione:

Pos.	Criterio di valutazione	Punteggio massimo
------	-------------------------	-------------------

Pos.	Criterio di valutazione	Punteggio massimo
a)	Prezzo	40/100
b)	Qualità tecniche	60/100

3. Il punteggio sopra indicato sarà ripartito in base ai seguenti sub-criteri di valutazione, con i relativi sub-punteggi:

Pos.	Descrizione sub-criteri di valutazione	Punti max	Sub-punteggi
a)	<b>Qualità tecniche</b>	<b>60</b>	
	<i>così ripartiti:</i>		
a.1	Radiofrequenza pulsata che consiste nell'emissione di impulsi ad alta energia con mantenimento della temperatura di esercizio inferiore a 42°	30	
a.2	Possibilità di effettuare radiofrequenza dose pulsata intrarticolare con una efficacia superiore alla metodica standard	20	
a.3	Catetere per raccordo all'ago adatto al raffreddamento della punta dell'ago e della perfusione di anestetico o della soluzione fisiologica	10	

4. L'offerta non sarà ritenuta valida e, pertanto, non sarà ammessa alla fase di apertura dell'offerta economica in quanto esclusa dalla gara, qualora non rispetti la/le seguente/i condizione/i:

- a) deve essere rispondente a tutti i requisiti minimi richiesti;
- b) per i criteri di valutazione qualitativa deve raggiungere un punteggio non inferiore alla soglia minima (*c.d. soglia di sbarramento*), determinata applicando il/i rapporto/i di seguito specificato/i al punteggio massimo stabilito:

Criterio di valutazione	soglia minima
Qualità tecniche	7/10

5. La verifica del rispetto della soglia minima, determinata in base ai rapporti di cui sopra, è effettuata sul punteggio attribuito ad ogni offerente dopo l'applicazione della *c.d. riparametrazione*, come stabilito nel paragrafo "*Valutazione dell'offerta*".

6. La fornitura sarà aggiudicata, all'offerente che, dalla somma dei punti ottenuti per ogni criterio di valutazione stabilito, avrà ottenuto il punteggio globale più alto.

#### ART. 9. VALUTAZIONE DELL'OFFERTA

1. La valutazione dell'offerta sarà effettuata sulla base dei criteri di aggiudicazione sopra indicati applicati come segue:

a) **PREZZO**

1. Il punteggio per il prezzo sarà attribuito applicando la seguente formula:

251658240

$$PE = PE_{max} \times \begin{cases} 0,9 \times \frac{A_i}{A_{soglia}} & \text{Se } A_i \leq A_{soglia} \\ \left[ 0,9 + (1 - 0,9) \times \frac{(A_i - A_{soglia})}{(A_{max} - A_{soglia})} \right] & \text{Se } A_i > A_{soglia} \end{cases}$$

2. dove
3.  $C_i$  = **coefficiente** attribuito al concorrente i-esimo
4.  $A_i$  = **valore** dell'offerta (ribasso) del concorrente i-esimo
5.  $A_{soglia}$  = **media aritmetica** dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti;
6.  $A_{max}$  = **valore** dell'offerta (ribasso) più conveniente.

b) QUALITA' TECNICHE

7. La valutazione delle qualità tecniche sarà effettuata in base alla documentazione tecnica presentata, riscontrando il livello di rispondenza dei prodotti offerti ai parametri tecnici indicati nel presente capitolato speciale, in rapporto ai sub-criteri di valutazione stabiliti.
8. I requisiti minimi non saranno oggetto di valutazione.
9. La valutazione sarà espressa attribuendo a ciascuna prestazione offerta un coefficiente variabile tra 0 e 1, espresso in valori centesimali, con riferimento a ciascuno dei sub-criteri indicati nel capitolato speciale.
10. Il punteggio attribuito per le qualità tecniche sarà calcolato utilizzando la seguente formula:

$$P_i = \sum_n [ W_i * V(a)_i ]$$

dove:

- $P_i$  = Punteggio dell'offerta i-esima;  
 $n$  = numero totale dei requisiti;  
 $W_i$  = peso o punteggio attribuito al requisito (i);  
 $V(a)_i$  = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra zero e uno;  
 $\sum_n$  = sommatoria.

11. Al termine dell'attribuzione del coefficiente a ogni offerta, si procede al calcolo del coefficiente definitivo, portando a uno il coefficiente più alto e proporzionando al coefficiente massimo gli altri coefficienti provvisori attribuiti in precedenza.
12. Dopo il calcolo del coefficiente definitivo per ogni sub-criterio, per l'attribuzione del punteggio complessivamente stabilito per il criterio «Qualità tecniche» si procede alla riparametrazione, consistente nelle seguenti operazioni:
  - a) per ciascun concorrente è determinata la somma dei punti attribuiti in base ai coefficienti definitivi relativi ai diversi sub-criteri;
  - b) al concorrente che ha ottenuto la somma più alta è attribuito il coefficiente uno e, quindi, il punteggio massimo stabilito per le «Qualità tecniche»;
  - c) agli altri concorrenti è attribuito il coefficiente in proporzione lineare alla rispettiva somma e, quindi, il punteggio determinato applicando tale coefficiente al punteggio massimo stabilito per le «Qualità tecniche».
  - d)

#### ART. 10. VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

1. Per l'esecuzione della fornitura, l'ASUR/AV ha predisposto lo schema preliminare di documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), contenente le misure da attuare per eliminare o ridurre i rischi da interferenze tra AV e Fornitore, nell'ambito dei rischi correlati alle rispettive attività lavorative.

2. L'attuazione delle misure indicate nel DUVRI, allegato al presente capitolato speciale, non determina costi, da riconoscere al Fornitore a carico dell'ASUR/AV.

3. Il Fornitore aggiudicatario, tramite il proprio Servizio Prevenzione e Protezione, dovrà prestare la propria collaborazione all'attività di cooperazione e coordinamento promossa dall'ASUR/AV ai fini della elaborazione dello schema definitivo del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI), che sarà allegato al contratto d'appalto, ai sensi dell'art. 26, comma 3 del d.lgs. 81/2008.

#### ART. 11. NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto nel presente capitolato descrittivo e prestazionale, si fa rinvio:

a) al d.lgs. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni, concernente il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

b) al documento "Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione" scaricabile dal sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it);

c) al codice civile e alle norme vigenti in materia di contratti pubblici di forniture e servizi.

Urbino,

IL DIRIGENTE MEDICO  
U.O. ANESTESIA E RIANIMAZIONE  
Dott. Paolo Brancaleoni

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO  
U.O. ACQUISTI E LOGISTICA  
Dott. Claudio Montalbini



**SCHEMA DI CONTRATTO**

RDO MEPA n.  
CONTRATTO n.

CONTRATTO D'APPALTO PER LA FORNITURA DI AGHI PER RADIOFREQUENZA (TERAPIA DEL DOLORE), PER LE NECESSITA' DELL' AREA VASTA N.1 – PRESIDII DEL TERRITORIO DI FANO, PESARO E URBINO.

Tra l'Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR), con sede legale in via Oberdan n.2 - 60122 Ancona, codice fiscale e partita IVA 02175860424, rappresentata dal dott. Claudio Montalbini, nato ad Ancona (AN) il 30/10/1969, in qualità di Dirigente Amministrativo dell'Area Vasta n. 1 - U.O. Approvvigionamenti e Logistica, che agisce nell'esercizio della delega conferita dal Direttore di Area Vasta 1.

e  
l'operatore economico \_\_\_\_\_, con sede \_\_\_\_\_  
via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, codice fiscale / partita IVA \_\_\_\_\_,  
rappresentato da \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_, (se del caso) mandatario  
di raggruppamento temporaneo con \_\_\_\_\_ di seguito denominato «Fornitore»)

**SI STIPULA IL SEGUENTE CONTRATTO:***Sommario*

ART. 1.	OGGETTO DEL CONTRATTO.....	14
ART. 2.	DESCRIZIONE DELLA FORNITURA .....	15
ART. 3.	CONSEGNE E CONFEZIONAMENTO DEI BENI DI CONSUMO .....	15
ART. 4.	CONTROLLO QUALI-QUANTITATIVO DEI PRODOTTI DI CONSUMO .....	16
ART. 5.	UTILIZZO ATTREZZATURA FORNITA IN COMODATO GRATUITO .....	16
ART. 6.	DURATA DEL CONTRATTO .....	16
ART. 7.	PREZZO.....	17
ART. 8.	FATTURAZIONE, PAGAMENTI E INTERESSI MORATORI .....	17
ART. 9.	OBBLIGHI DEL FORNITORE PER LA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI .....	17
ART. 10.	PENALI.....	18
ART. 11.	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO.....	18
ART. 12.	RECESSO DAL CONTRATTO.....	19
ART. 13.	SUBAPPALTO.....	19
ART. 14.	FORO COMPETENTE .....	19
ART. 15.	SPESE DEL CONTRATTO .....	19
ART. 16.	NORMA DI RINVIO .....	19
ART. 17.	DOMICILIO DELLE PARTI.....	20

**ART.1 OGGETTO DEL CONTRATTO**

1. Il presente contratto ha per oggetto la fornitura di \_\_\_\_\_, occorrente all'Azienda Sanitaria Unica Regionale per le esigenze dell'Area Vasta n. 1- presidi del territorio di Urbino, Pesaro e Fano, per un importo complessivo presunto di Euro \_\_\_\_\_ + IVA.

2. Ai fini del presente contratto, s'intende:

- a) per «ASUR»: l'Azienda Sanitaria Unica Regionale, con sede legale in Via Oberdan n.2 - 60122 Ancona, titolare dei rapporti giuridici;
- b) per «Area Vasta» o «AV»: l'Area Vasta n. 1, con sede a Fano;
- c) per «Fornitore»: l'operatore economico aggiudicatario dell'appalto;
- d) per «Codice»: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni e integrazioni;

e) per «Regolamento»: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e successive modificazioni e integrazioni.

## ART. 2. DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

1. Il Fornitore dovrà eseguire la fornitura dei beni di consumo rispondente/i alle caratteristiche tecniche stabilite nel capitolato speciale, come da descrizione di seguito riportata:

### a) Descrizione

Pos.	Descrizione prodotto	Cod. Forn.
1.		
2.		

2. Per quanto non espressamente previsto, si intendono integralmente richiamate e sono impegnative per il Fornitore le modalità di esecuzione del contratto indicate nel capitolato speciale e nell'offerta tecnica ed economica presentata dal Fornitore, sulla RDO n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, costituenti la documentazione di gara del presente appalto, salvo che siano incompatibili con quanto stabilito nel presente contratto.

3. Tutti i prodotti forniti, allorché classificati come dispositivi medici, dovranno essere contrassegnati con la marcatura **CE** per il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza dei dispositivi medici (d.lgs. 24.2.1997, n. 46 e succ. modif.) nonché - ove obbligatorio - avere il numero identificativo di iscrizione nel Repertorio, di cui all'art. 3 del D.M. Salute 20 febbraio 2007, come modificato con D.M. 21 dicembre 2009.

4. I quantitativi indicati sono soggetti a varianti, secondo quanto stabilito dall'art.311 del Regolamento, in relazione alle necessità effettive della struttura interessata all'appalto.

5. Qualora il Fornitore ponga in commercio, durante il periodo di validità del contratto, nuovi prodotti, inerenti l'oggetto della fornitura, che presentino migliori caratteristiche di rendimento e/o di funzionalità, su proposta del Fornitore o a richiesta dell'AV, si darà corso, d'intesa tra le parti, alla sostituzione dei prodotti aggiudicati, alle stesse condizioni previste dal contratto.

6. Nel corso del contratto, l'ASUR potrà richiedere la fornitura, oltre a quanto sopra indicato, di altri prodotti del listino del Fornitore, inerenti lo stesso settore merceologico del presente appalto, al prezzo determinato applicando lo sconto offerto al prezzo di listino ufficiale in vigore alla data di scadenza per la presentazione dell'offerta.

7. E' facoltà dell'ASUR/AV provvedere ad acquisti liberi sul mercato di prodotti che, per particolari caratteristiche tecniche, rispondano a specifiche esigenze funzionali, ancorché gli stessi rientrino nella tipologia della fornitura aggiudicata al Fornitore.

## ART. 3. CONSEGNE E CONFEZIONAMENTO DEI BENI DI CONSUMO

1. La fornitura dovrà essere effettuata presso i seguenti presidi:

### a) Area di Urbino

1. Ospedale di Urbino – Viale Federico Comandino 70 – 61029 Urbino (PU).

### b) Area di Fano:

1. Magazzino Economale di Fano – Via Tazzoli, 11 – 61032 Fano ( PU).

2. Le consegne dei beni di consumo devono essere effettuate nella quantità e luoghi di volta in volta indicati per iscritto, anche via fax, o telefonicamente con successiva conferma scritta, dall' Ufficio Economato o dall' unità organizzativa competente, nel termine massimo di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi, a decorrere dal ricevimento dell'ordine, termine che potrà essere dimezzato qualora l'AV interessata richieda la consegna con carattere d'urgenza.

3. I prodotti forniti dovranno corrispondere alle caratteristiche qualitative stabilite.

4. Qualora il Fornitore non sia in grado di consegnare i prodotti nel formato richiesto, comunicherà

all'AV interessata il formato disponibile, fermo restando l'obbligo di applicare il prezzo più favorevole per l'ASUR; tale situazione potrà permanere solo temporaneamente, per stati di necessità.

5. Al momento della consegna, la merce deve essere accompagnata da regolare documento di trasporto (D.D.T.), sul quale deve essere obbligatoriamente indicato:

- a) luogo di consegna della merce;
- b) numero e data dell'ordine, quando trasmesso per iscritto.

6. Tutte le copie del D.D.T. dovranno essere firmate per ricevuta da un incaricato dell'AV che riceve la fornitura, fermo restando che tale firma non impegna l'ASUR quando non è possibile controllare le merci al momento della consegna.

7. I prodotti dovranno essere forniti in imballi riportanti all'esterno, in modo chiaro e facilmente leggibile le seguenti indicazioni:

- a) la marca;
- b) il tipo di prodotto ed il formato;
- c) il numero ed il codice di produzione;
- d) la scadenza, quando prevista, riportata sulle confezioni e non su etichette sovrapposte.

#### ART. 4. CONTROLLO QUALI-QUANTITATIVO DEI PRODOTTI DI CONSUMO

1. Il giudizio sulla conformità dei prodotti forniti alle condizioni contrattuali è riservato agli operatori dell'AV del settore competente; pertanto il Fornitore, entro 10 (dieci) giorni dalla consegna, accetta eventuali contestazioni sulla quantità, qualità e confezionamento delle merci all'apertura dei colli, anche successivamente alla consegna.

2. In caso di mancata conformità dei prodotti ai requisiti qualitativi prescritti, la fornitura sarà rifiutata e il Fornitore dovrà provvedere all'immediata sostituzione, facendosi carico di ogni maggiore spesa.

3. In via di eccezione, l'AV potrà accettare la fornitura di prodotti non conformi a quanto prescritto, purché idonei, qualora il Fornitore sia disponibile a concedere un'adeguata riduzione del prezzo.

4. In caso di urgenti esigenze di servizio, l'AV potrà immediatamente utilizzare i prodotti non conformi, purché idonei, dando notizia al Fornitore della detrazione che sarà effettuata sul prezzo, pari al minor valore da attribuire ai prodotti forniti.

#### ART. 5. UTILIZZO ATTREZZATURA FORNITA IN COMODATO GRATUITO

1. Limitatamente al momento delle sedute l'ASUR è tenuta ad utilizzare l'attrezzatura fornita in comodato nel rispetto delle istruzioni impartite dal personale tecnico a corredo dell'attrezzatura.

2. Al termine della seduta operatoria, l'attrezzatura sarà resa al fornitore nello stato in cui si trova.

3. L'ASUR è esente da qualsiasi responsabilità relativa all'usura o al danneggiamento dello strumentario conseguenti al normale uso cui è destinato lo strumentario stesso.

4. Ai fini di quanto previsto all'art.1806 del cod. civ. in materia di perimento dei beni concessi in comodato gratuito, anche se per cause non imputabili all'ASUR/AV1, il valore dell'attrezzatura è stimato come segue, IVA esclusa:

Pos.	Descrizione attrezzatura	Q.tà	Valore unit. Euro	Valore tot. Euro
1				

5. Ai sensi dell'art.1808 del cod. civ., le spese per la manutenzione dell'attrezzatura sono a carico del Fornitore.

#### ART. 6. DURATA DEL CONTRATTO

1. Il contratto di fornitura avrà la durata di 12 mesi, a decorrere dalla data di invio telematico del contratto stipulato (MEPA).

2. Al termine della durata del contratto, l'ASUR avrà la facoltà di richiedere per iscritto la *proroga tecnica* per il periodo necessario alla stipula di un nuovo contratto e, comunque, per un periodo non superiore a 90 giorni dalla scadenza naturale del contratto.

3. In caso di esercizio della facoltà di proroga, il Fornitore è obbligato ad eseguire l'appalto alle stesse condizioni contrattuali.

#### ART. 7. PREZZO

1. L'ASUR pagherà al Fornitore, per la fornitura oggetto del presente contratto, il seguente prezzo, IVA esclusa:

Pos.	Descrizione articolo	Cod. art. ASUR	Cod. art. fornitore	Cod. CND	Num. RDM	UM	Q.tà annua pre-sunta	Q.tà x conf.	Prezzo unit. Euro/UM	Importo totale Euro/conf.
1.										
2.										

2. L'importo del contratto per la fornitura sopra descritta è di Euro \_\_\_\_\_ + IVA.

#### ART. 8. FATTURAZIONE, PAGAMENTI E INTERESSI MORATORI

1. La fattura della fornitura effettuata dovrà:

- indicare il numero e la data dell'ordine e del D.D.T. e il luogo di consegna;
- essere intestata all'Azienda Sanitaria Unica Regionale - via Oberdan n.2 - 60122 Ancona - C.F. e P.IVA 02175860424;
- essere spedita al seguente indirizzo: ASUR - Area Vasta n. 1 - U.O. Bilancio - via Sebastiano Ceccarini 38 - 61032 Fano PU.

2. Il pagamento del corrispettivo dovuto al Fornitore per l'esecuzione del presente contratto sarà effettuato con bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i, comunicato/i dal Fornitore ai sensi dell'art.3, comma 7 della legge 13/8/2010, n.136 e successive modificazioni e integrazioni.

3. Il pagamento sarà effettuato entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura o dalla data di verifica di conformità con esito positivo, se prevista e successiva, fatto comunque salvo quanto previsto dall'art.4, comma 2 del d.lgs. 9.10.2002, n.231 e s.m.i. .

4. In caso di ritardato pagamento, sono riconosciuti al Fornitore gli interessi moratori secondo quanto stabilito dal d.lgs. 231/2002 e s.m.i., nella misura degli interessi legali di mora, vigente tempo per tempo.

5. Nel caso di invio di documentazione incompleta o erronea da parte del Fornitore, i termini rimangono sospesi fino al momento in cui la documentazione richiesta sia completata e/o corretta.

#### ART. 9. OBBLIGHI DEL FORNITORE PER LA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il fornitore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modificazioni e integrazioni, effettuando tutti i pagamenti relativi al presente contratto esclusivamente con bonifico bancario o postale, tramite il/i conto/i corrente/i dedicato/i indicato/i all'articolo precedente, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni, fatto salvo quanto previsto all'art.3, comma 3, della legge citata.

2. L'obbligo di tracciabilità delle operazioni riguarda altresì i subappalti di cui all'art.105, comma 9, del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. nonché i subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del presente contratto.

3. Ai fini di cui al comma 2, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti per l'esecuzione, anche non esclusiva, del presente contratto, il Fornitore si obbliga a inserire, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/2010 e s.m.i.

4. Per la tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente contratto, il Fornitore è obbligato a

comunicare, unitamente agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, con obbligo di comunicare ogni successiva modifica relativa ai dati trasmessi, ai sensi dell'art.3, comma7, della legge n.136/2010 e s.m.i.

5. Per ciascuna transazione effettuata, il bonifico bancario o postale ovvero altro strumento di pagamento consentito deve riportare il seguente codice identificativo di gara (CIG): \_\_\_\_\_

#### ART. 10. PENALI

1. In caso di interruzione o di irregolarità nella esecuzione della fornitura, ferma restando la facoltà di risoluzione del contratto, l'ASUR potrà, anche cumulativamente:

- a) effettuare l'acquisto presso terzi, in danno del Fornitore, con addebito allo stesso delle maggiori spese sostenute;
- b) applicare penali per fornitura non eseguita o non idonea o per ritardo negli adempimenti contrattuali.

2. La misura delle eventuali penali è determinata come segue:

- a) penale pari a 1,0 per mille del valore della fornitura richiesta, per ogni giorno di ritardo nella esecuzione della fornitura;
- b) in caso di fornitura non conforme, ma accettata per necessità di servizio, la penale è applicata in misura pari alla metà di quanto stabilito al paragrafo precedente;
- c) per altre inadempienze di qualunque obbligo derivante dal contratto, l'ASUR avrà facoltà di applicare una penale proporzionata all'inadempimento, fino ad un massimo di Euro 1.000,00, con la sola formalità della contestazione degli addebiti, mediante lettera raccomandata A.R.

3. In caso di acquisto in danno presso terzi, l'ASUR/AV è obbligata a darne comunicazione al Fornitore entro il termine di giorni **5 (cinque)**, mediante Raccomandata A.R., fax o posta elettronica certificata.

4. L'importo delle penali, compresa la rifusione di spese e/o danni, è addebitato sui crediti del Fornitore derivanti dal presente contratto o, in caso di insufficienza, sulla garanzia definitiva, ove richiesta.

#### ART. 11. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO

1. Qualora il Fornitore commetta ripetute violazioni degli obblighi assunti o in caso di grave inadempienza, l'ASUR avrà la facoltà di risolvere il contratto *ipso-facto et de jure*, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale notificata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di ogni altra formalità legale, con acquisto in danno e applicazione della penalità prevista per le forniture non eseguite.

2. In caso di verifica di conformità in corso di esecuzione del contratto, qualora il soggetto incaricato della verifica rilevi difetti o mancanze di grave entità per cui non ritenga di assegnare all'esecutore un termine per adempiere, l'ASUR potrà procedere alla risoluzione del contratto, salvo il pagamento delle prestazioni ritenute collaudabili.

3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni per eseguire transazioni inerenti il presente appalto è causa specifica di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010 e s.m.i.

4. La risoluzione del contratto per inadempimento determina la facoltà per l'ASUR:

- a) di acquistare in danno del Fornitore;
- b) di incamerare la garanzia fideiussoria definitiva, ove prestata, salva ogni ulteriore azione per il risarcimento del maggior danno subito.

5. La liquidazione dei crediti del Fornitore sarà fatto pro-quota alla mezzanotte del giorno precedente a quello della risoluzione del contratto.

#### ART. 12. RECESSO DAL CONTRATTO

1. L'ASUR potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto, ai sensi dell'art. 11, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 252/1998, qualora tramite il competente Ufficio Territoriale del Governo siano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa.

2. Per consentire gli accertamenti di cui sopra, durante il periodo di validità del contratto, il Fornitore è obbligata a comunicare all'ASUR le variazioni intervenute nel proprio assetto gestionale (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti dell'organo di amministrazione), trasmettendo il certificato aggiornato di iscrizione al Registro imprese, con la dicitura antimafia, entro 30 giorni dalla data delle variazioni.

3. L'ASUR potrà esercitare la facoltà di recesso, in tutto o in parte, nel corso della validità del contratto, in caso di:

a) stipulata di una convenzione da parte di Consip SpA, con parametri migliorativi rispetto al presente contratto, salvo che il fornitore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche del contratto, ai sensi dell'art. 1, comma 13 della legge 7 agosto 2012, n. 135;

b) conclusione, a livello ASUR o da parte della Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM), di una procedura contrattuale per i medesimi beni e servizi oggetto del contratto, a condizioni più convenienti, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale Marche n. 1670 del 26/11/2012.

4. In caso di recesso parziale da parte dell'ASUR, è riconosciuta al Fornitore, entro 30 giorni dalla notifica del recesso, la facoltà di svincolarsi da ogni obbligo contrattuale, con preavviso di 90 giorni, salvo diverso accordo tra le parti.

5. Il Fornitore non potrà subappaltare a terzi parte del presente appalto, non avendo dichiarato nell'offerta tale intendimento, ai sensi dell'art. 118, comma 1 del d.lgs. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni.

#### ART. 13. SUBAPPALTO

1. Il fornitore non potrà appaltare a terzi parte del presente appalto, non avendo dichiarato nell'offerta tale intendimento, ai sensi dell'art.118, comma 1, del d.lgs.163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### ART. 14. FORO COMPETENTE

1. In caso di contestazione fra l'ASUR e il Fornitore, che non possa essere composta in via transitoria e amichevole, competente per territorio è il Foro della sede dell'ASUR.

2. Nelle more del giudizio, il Fornitore non può comunque interrompere l'esecuzione del contratto, ma continuarla secondo le richieste dell'AV.

#### ART. 15. SPESE DEL CONTRATTO

1. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, con applicazione della tariffa fissa, in quanto il corrispettivo è soggetto ad IVA.

2. Qualsiasi spesa inerente al contratto (registrazione, copia, bolli, ecc.) o conseguente ad esso, nessuna eccettuata o esclusa, sarà a carico del Fornitore.

#### ART. 16. NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto nel presente contratto, si fa rinvio:

a) all'offerta tecnica ed economica del Fornitore di cui alla RDO n. 705886, che lo integra per tutto quanto in essa riportato;

b) al d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni, concernente il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

c) al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, concernente il regolamento di esecuzione ed attuazione del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

d) al codice civile e alle norme vigenti in materia di contratti pubblici di forniture e servizi.

#### ART. 17. DOMICILIO DELLE PARTI

1. Per tutti gli effetti del presente contratto e per ogni comunicazione ad esso inerente, fatte salve successive comunicazioni per iscritto, le parti eleggono domicilio come segue:

a) Azienda Sanitaria Unica Regionale - Area Vasta n. 1 - U.O. Acquisti e Logistica via Sebastiano Ceccarini 38 - 61032 Fano PU - fax 0721.882.524; PEC: areavasta1.asur@emarche.it;

b) \_\_\_\_\_

Fano, li \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

Azienda Sanitaria Unica Regionale  
U.O. Acquisti e Logistica  
Dott. Claudio Montalbini

\_\_\_\_\_  
(qualifica, nome, timbro e firma)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(qualifica, nome, timbro e firma)

Agli effetti degli artt. 1341-1342 del codice civile, si dichiara di approvare espressamente l'art. 6 (*Durata del contratto*), l'art. 8 (*Fatturazione, pagamenti e interessi moratori*), l'art. 9 (*Obblighi del Fornitore per la tracciabilità dei flussi finanziari*), l'art. 10 (*Penali*), l'art. 11 (*Risoluzione del contratto per inadempimento*), l'art. 11 (*Recesso dal contratto*), l'art. 12 (*Subappalto*), l'art. 13 (*Foro competente*).

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(qualifica, nome, timbro e firma)

